


Allegato “A”

COMUNE DI CENESELLI
(Provincia di Rovigo)



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento devono intendersi applicabili le norme vigenti.

Articolo 2

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale irpef è il Comune di Ceneselli, che la applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni vigenti.

Articolo 3

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale all'irpef sono tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Ceneselli alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 4

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura dello 0,4 %.
2. Negli anni successivi l'aliquota può essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale o da altro organo preposto dalla legge.
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art.1, comma 142 della Legge n. 296 del 27.12.2006.
4. La deliberazione di determinazione dell'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 5

Versamento

1. Il versamento dell' addizionale comunale all'irpef è effettuato direttamente al comune, nei termini stabiliti dalla legge, attraverso l'apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 6

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

